

ACCORDO AZIENDALE PER IL SUPERPREMIO - (SUPERINCENTIVO)

- A partire dal I / 6 / 1949 viene istituito per gli operai un super premio di produzione, da aggiungersi all'attuale incentivo, per compensare il volume e la regolarità delle produzioni terminali. Tale super premio verrà corrisposto secondo le modalità di cui gli articoli seguenti, nelle misure di cui all'articolo 7.
  
- Per le Sezioni di produzione terminale (Mirafiori, SPA, Materferro, Aeronautica d'Italia) il super premio verrà corrisposto in relazione all'andamento produttivo di ciascun Stabilimento, per le altre Sezioni invece il pagamento del super premio sarà effettuato in base alla media ponderale dei premi raggiunti negli Stabilimenti sopra indicati.  
Per la Sezione Grandi Motori, la quale pur essendo Stabilimento di produzione terminale, incontra notevoli difficoltà per fissare e rilevare gli esatti livelli di produzione terminale realizzata, verrà per il momento corrisposta la media ponderale dei premi raggiunti presso gli Stabilimenti terminali predetti, salva la determinazione in un secondo tempo di modalità apposite.  
Per la Sezione Ferriere Piemontesi la questione verrà discussa a parte, dato il particolare sistema di retribuzione in atto.

Art. 3 - Il super premio verrà pagato in misure corrispondenti a n° 11 scatti successivi, da distribuirsi al raggiungimento di 11 livelli di produzione terminale, il primo dei quali è rappresentato dal livello di produzione già raggiunto, e l'ultimo si riferisce al programma massimo di produzione determinato per l'anno 1949.  
Le misure del super premio vengono stabilite in funzione della produzione terminale effettivamente raggiunta in ogni settimana. Eventuali riduzioni del super premio dovute ad abbassamento del livello produttivo settimanale derivante da sospensioni di lavoro per cause di forza maggiore, saranno esaminate di volta in volta fra la Direzione e la Commissione Interna con l'intento di ripristinare il livello produttivo, anche se del caso, abbinando i risultati di due settimane consecutive.  
Qualora il ripristino del livello produttivo non risultasse tecnicamente possibile, la riduzione del super premio verrà limitata

alle sole giornate nelle quali si sono verificate le cause di forza maggiore in questione.

- Per ogni scatto del super premio sono stabilite misure diverse per ognuna delle seguenti categorie:
  - diretti e indiretti collegati di 1^ categoria,
  - diretti e indiretti collegati di 2^ categoria,
  - diretti e indiretti collegati di 3^ categoria,
  - diretti e indiretti collegati di 3^ categoria,
  - diretti e indiretti collegati di 4^ categoria,
  - donne e ragazzi diretti e indiretti collegati,
  - indiretti non collegati di tutte le categorie.

Art. 5 - Il super premio viene corrisposto in misura oraria ed è pagato per tutte le ore di presenza degli operai.

Art. 6 - Per gli Stabilimenti nei quali il super premio verrà corrisposto in base alla media ponderale dei premi realizzati nei 4 Stabilimenti: Automobili, SPA, Materiale Ferroviario, Aeronautica d'Italia, la corresponsione del super premio è condizionata ad un normale andamento dei livelli di rendimento medio e di efficienza.

Art. 7 - (Vedi tabella: modifica scatti superincentivo del 9 / II / c.a.)

Art. 8 - Il presente accordo ha valore sino alla data del 31 dicembre 1949; a tale data si riesaminerà con le Commissioni Interne l'intera questione, con l'intesa che i livelli retributivi in allora raggiunti saranno mantenuti, sempre che vengano mantenuti i livelli di produzione.

La Direzione FIAT

Le Commissioni Interne